



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Speciale N. 51 del 1 Aprile 2016

AGRICOLTURA - DPD -II

Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA L'AQUILA Via Leonardo Da Vinci nº 6 Sito Internet: http://bura.regione.abruzzo.it

e-mail: bura@regione.abruzzo.it

Servizi online Tel. 0862/363217 -363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall' 1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati:
- c)il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e)le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale:
- c)i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
 e)i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.
- Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
- 2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
- 3.I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, sono pubblicate per estratto contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

PARTE I

Sommario

| Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato |
|--|
| ATTI DELLA REGIONE |
| DETERMINAZIONI |
| GIUNTA REGIONALE |
| DIRETTORIALI |
| DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA |
| DETERMINAZIONE 04.02.2016, N. DPD/54 |
| L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo e diritto non esclusivo all'utilizzo dell'accesso su terreno battuto - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta TRAVAGLINI Agostino |
| DETERMINAZIONE 04.02.2016, N. DPD/55 |
| L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di vigneto e diritto non esclusivo all'utilizzo dell'accesso su terreno battuto - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta TROIANO Michele9 |
| DETERMINAZIONE 04.02.2016, N. DPD/56 |
| L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada di accesso su terreno battuto - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta D'ALESSANDRO Filomena |
| DETERMINAZIONE 04.02.2016, N. DPD/57 |
| L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di vigneto , uliveto e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada di accesso su terreno battuto - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta VITTORINI Concetta11 |
| DETERMINAZIONE 04.02.2016, N. DPD/58 |
| L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo e vigneto - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta CINQUINA Consiglia12 |
| DETERMINAZIONE 04.02.2016, N. DPD/59 |
| L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo vigneto , uliveto e siepe - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta BUCCIARELLI Costantino |
| DETERMINAZIONE 04.02.2016, N. DPD/60 |
| L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta SCAFETTA Michele14 |
| DETERMINAZIONE 04.02.2016, N. DPD/61 |
| L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo e diritto non esclusivo all'utilizzo dell'accesso su terreno battuto - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta SCAFETTA Rosa e PELUZZO Nicola |
| DETERMINAZIONE 04.02.2016, N. DPD/62 |
| L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta CUPAIOLO Giuseppina16 |
| DETERMINAZIONE 04.02.2016, N. DPD/63 |

| L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di vigneto e diritto non esclusivo all'utilizzo dell'accesso su terreno battuto - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta MONACO Elda |
|---|
| DETERMINAZIONE 04.02.2016, N. DPD/64 |
| L.R. 06.03.1980, n. 16 -Revoca D.D. n. DPD/216 del 22.12.2015 e Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo arborato e diritto non esclusivo all'utilizzo dell'accesso su terreno battuto - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta PETRAGNANO F. Paolo , SARCHIONE Cristina , PETRAGNANO Giuseppina e LUCCI Riccardo |
| DETERMINAZIONE 08.02.2016, N. DPD/65 |
| L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo – Tratturo Lanciano – Cupello in Comune di Lanciano (CH) - Ditta ANDREOLI Gennaro19 |
| DETERMINAZIONE 08.02.2016, N. DPD/66 |
| L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo e diritto non esclusivo all'utilizzo dell'accesso in ghiaia – Tratturo Lanciano – Cupello in Comune di Lanciano (CH) - Ditta CASALANGUIDA Anna |
| DETERMINAZIONE 08.02.2016, N. DPD/67 |
| L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Lanciano (CH) - Ditta MORGIONE Camillo21 |
| DETERMINAZIONE 08.02.2016, N. DPD/68 |
| L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Castel Frentano (CH) - Ditta SILVESTRI Rosanna22 |
| DETERMINAZIONE 08.02.2016, N. DPD/69 |
| L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo e seminativo irriguo- Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di S. Eusanio Del Sangro (CH) - Ditta IOVACCHINI Anna |
| DETERMINAZIONE 08.02.2016, N. DPD/70 |
| L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di S. Eusanio Del Sangro (CH) - Ditta SCUTTI Carmine Antonio |
| DETERMINAZIONE 08.02.2016, N. DPD/71 |
| L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Fossacesia (CH) - Ditta CARAVAGGIO Vincenzino25 |
| DETERMINAZIONE 08.02.2016, N. DPD/72 |
| L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di oliveto - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Torino Di Sangro (CH) - Ditta IEZZI Gabriele26 |
| DETERMINAZIONE 08.02.2016, N. DPD/73 |
| L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di piazzale in terreno battuto – Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Torino Di Sangro (CH) – Ditta IEZZI Attilio27 |
| DETERMINAZIONE 08.02.2016, N. DPD/74 |
| L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo , vigneto e diritto non esclusivo all'utilizzo dell'accesso in ghiaia - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Torino Di Sangro (CH) - Ditta CANNONE Giovanni |
| DETERMINAZIONE 09.02.2016, N. DPD/75 |
| L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di L'Aquila - Ditta PETROCCO Giovanni |
| DETERMINAZIONE 09.02.2016, N. DPD/76 |
| L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Goriano Sicoli (AQ) - Ditta CIFANI Francesca e Maria |

| DETERMINAZIONE 09.02.2016, N. DPD/// |
|--|
| L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee , diritto non esclusivo all'utilizzo della strada di accesso in asfalto e brecciato , parcheggio vetture ad esclusione di impianti arbore - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Sulmona (AQ) Ditta COLONICO Linda |
| DETERMINAZIONE 09.02.2016, N. DPD/78 |
| L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cugnoli (PE) - Ditta Manzoli ed altri32 |
| DETERMINAZIONE 09.02.2016, N. DPD/79 |
| L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee e vigneto - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cugnoli (PE) Ditta D'EUSANIO Franco33 |
| DETERMINAZIONE 09.02.2016, N. DPD/80 |
| L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee e vivaio con piantine messe a dimora con ciclo rotativo di mesi 12/24 – Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Cugnoli (PE) - Ditta PALOMBARO Antonio |
| DETERMINAZIONE 17.02.2016, N. DPD/85 |
| L.R. 06.03.1980, n. 16 - Concessione precaria di suolo tratturale per uso di muro di contenimento - Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Castiglione a Casauria (PE) - Ditta Comune di Castiglione a Casauria (PE) |
| DETERMINAZIONE 17.02.2016, N. DPD/86 |
| L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee – Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Manoppello (PE) - Ditta DI BIASE Sonia |
| DETERMINAZIONE 17.02.2016, N. DPD/87 |
| L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Rosciano (PE) - Ditta GIAMMARTINO Gianni |
| DETERMINAZIONE 17.02.2016, N. DPD/88 |
| L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Rosciano (PE) - Ditta GIAMMARTINO Orlando38 |
| DETERMINAZIONE 17.02.2016, N. DPD/89 |
| L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee , fabbricato civile , recinzione e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada in brecciato - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cugnoli (PE) - Ditta DI MARCO Isolina39 |
| DETERMINAZIONE 17.02.2016, N. DPD/91 |
| L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Barisciano (AQ) - Ditta GRATTI SCIOTTI Celestina41 |
| DETERMINAZIONE 22.02.2016, N. DPD/97 |
| L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo e fabbricato civile abitazione - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta BERARDUCCI Antonio |
| DETERMINAZIONE 22.02.2016, N. DPD/98 |
| L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta BENEDETTI Marco |
| DETERMINAZIONE 22.02.2016, N. DPD/99 |
| L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta LA PALOMBARA Nicoletta Giuseppina45 |
| DETERMINAZIONE 22.02.2016, N. DPD/100 |
| L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tr0atturale per uso di vigneto uliveto - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta OTTAVIANO Maria |

| DETERMINAZIONE 22.02.2016, N. DPD/101 |
|--|
| L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tr0atturale per uso di seminativo e diritto non esclusivo all'utilizzo dell'accesso su terreno battuto - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta TRAVAGLINI Maria |
| DETERMINAZIONE 22.02.2016, N. DPD/102 |
| L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta RONZITTI Luigi48 |
| DETERMINAZIONE 22.02.2016, N. DPD/103 |
| L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta DE ROSA Fabio49 |
| DETERMINAZIONE 22.02.2016, N. DPD/104 |
| L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo e diritto non esclusivo all'utilizzo dell'accesso su terreno battuto - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta ANTENUCCI Luigi |
| DETERMINAZIONE 22.02.2016, N. DPD/105 |
| L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo e diritto non esclusivo all'utilizzo dell'accesso su terreno battuto - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta DI ROSSO Giuseppe Sergio |
| DETERMINAZIONE 22.02.2016, N. DPD/106 |
| L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo e diritto non esclusivo all'utilizzo dell'accesso su terreno battuto - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta SCAFETTA Giuseppe |
| DETERMINAZIONE 22.02.2016, N. DPD/107 |
| L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo arborato e diritto non esclusivo all'utilizzo dell'accesso su terreno battuto - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta SORGENTE Francesco Paolo |
| DETERMINAZIONE 22.02.2016, N. DPD/108 |
| L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo arborato e diritto non esclusivo all'utilizzo dell'accesso su terreno battuto - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta STREVER Giovanni, Cassandra e Nausica |
| DETERMINAZIONE 22.02.2016, N. DPD/109 |
| L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo e diritto non esclusivo all'utilizzo dell'accesso su terreno battuto - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta STIVALETTA Giuseppe |
| DETERMINAZIONE 22.02.2016, N. DPD/110 |
| L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo e diritto non esclusivo all'utilizzo dell'accesso su terreno battuto - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta D'ADAMO Antonio |
| DETERMINAZIONE 29.02.2016, N. DPD/111 |
| L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture cerealicole - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) - Ditta DEL ROSSO Quintina |
| DETERMINAZIONE 29.02.2016, N. DPD/112 |
| L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture agraria seminativo - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di L'Aquila - Ditta MORELLI Pierluigi58 |
| DETERMINAZIONE 29.02.2016, N. DPD/113 |
| L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada in brecciato - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Rosciano (PE) - Ditta MARINUCCI Rocco |
| |

DETERMINAZIONE 29.02.2016, N. DPD/114

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cugnoli (PE) - Ditta DI SILVIO Silvana60

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DETERMINAZIONI

GIUNTA REGIONALE

DIRETTORIALI

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

DETERMINAZIONE 04.02.2016, N. DPD/54 L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo e diritto non esclusivo all'utilizzo dell'accesso su terreno battuto - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta TRAVAGLINI Agostino.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Omissis

- 1. il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2015 per uso di seminativo e diritto non esclusivo dell'accesso su terreno all'utilizzo battuto " a favore del Sig. TRAVAGLINI Agostino nato il 18.11.1948 e residente a Vasto (CH) in Via Salmastra 1, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 10.850 circa delle zone del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 284 e 285, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2. **I' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 120,00 ;

- 3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio 67100 L'AQUILA;
- 4. di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo RA/2776 del 08.01.2016 l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Sud di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
- 6. la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti n. RA/2776 del 08.01.2016 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;

- 7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

DETERMINAZIONE 04.02.2016, N. DPD/55 L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di vigneto e diritto non esclusivo all'utilizzo dell'accesso su terreno battuto -Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta TROIANO Michele.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Omissis

- 1. il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2015 per uso di vigneto e diritto non esclusivo all'utilizzo dell'accesso su terreno " a favore del Sig. TROIANO battuto Michele nato il 14.02.1965 e residente a Vasto (CH) in Via Buonanotte 5, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 8.220 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 340 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2. **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della

- Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro €.146,00 ;
- 3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio 67100 L'AOUILA;
- 4. di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo RA/2776 del 08.01.2016 l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Sud di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
- 6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti n. RA/2776 del 08.01.2016 da parte del concessionario,

- nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
- 7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
- 8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

DETERMINAZIONE 04.02.2016, N. DPD/56

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada di accesso su terreno battuto - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta D'ALESSANDRO Filomena .

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Omissis

DETERMINA

1. il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2015 per uso di seminativo e diritto non esclusivo all'utilizzo dell'accesso su terreno a favore della Sig.ra battuto D'ALESSANDRO Filomena nata 07.09.1945 e residente a Vasto (CH) in Via Benedetto Croce 3, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 7.370 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 182 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);

- 2. **I' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 82,00 ;
- 3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio 67100 L'AQUILA;
- 4. di dare mandato allo STA Abruzzo Sud Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo RA/2776 del 08.01.2016 l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Sud di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
- 6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal

- disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti n. RA/2776 del 08.01.2016 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
- 7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

DETERMINAZIONE 04.02.2016, N. DPD/57 L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di vigneto , uliveto e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada di accesso su terreno battuto - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta VITTORINI Concetta.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2015 per uso di vigneto, uliveto e diritto non esclusivo all'utilizzo dell'accesso su battuto " a favore della Sig.ra VITTORINI Concetta nata il 12.02.1931 e residente a Vasto (CH) in Via S. Lorenzo 123, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 5.330 circa della zone del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 103 e 107, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' tratturale verrà trasferita al

- patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2. **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 89,00 ;
- 3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio 67100 L'AQUILA;
- di dare mandato allo STA Abruzzo Sud 4. di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo del 08.01.2016 RA/2776 l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Sud di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
- 6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata

- all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti n. RA/2776 del 08.01.2016 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
- 7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
- 8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

DETERMINAZIONE 04.02.2016, N. DPD/58 L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo e vigneto - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) -Ditta CINQUINA Consiglia.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Omissis

DETERMINA

1. il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2015 per uso di seminativo e vigneto " a favore della CINOUINA Consiglia nata il 13.01.1934 e residente a Vasto (CH) in Via S. Antonio Abate 66, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 1.100 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 235 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);

- 2. **I' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 16,00 ;
- 3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio 67100 L'AQUILA;
- 4. di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo del 08.01.2016 RA/2776 l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Sud di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
- 6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal

- disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti n. RA/2776 del 08.01.2016 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
- 7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

DETERMINAZIONE 04.02.2016, N. DPD/59 L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo, vigneto, uliveto e siepe - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta BUCCIARELLI Costantino.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Omissis

- 1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2015 per uso di seminativo, vigneto, uliveto e siepe "a Sig. BUCCIARELLIN favore del nato il 29.01.1970 e Costantino residente a Vasto (CH) in Corso Mazzini 338(B), a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mg. 3.790 circa delle zone del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 64/A, 64/B e 58 , la suddetta concessione nelle competenze rientrerà amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2. **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai

- sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro €.65,00 ;
- 3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio 67100 L'AOUILA;
- 4. di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti di notificare alla ditta concessionaria presente il provvedimento unitamente disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo del 08.01.2016 l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Sud di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
- 6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti n. RA/2776 del

- 08.01.2016 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
- 7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
- 8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

DETERMINAZIONE 04.02.2016, N. DPD/60 L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta SCAFETTA Michele .

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Omissis

- 1. il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2015 per uso di seminativo " a favore del Sig. SCAFETTA Michele nato il 04.11.1938 e residente a Vasto (CH) in Via Madonna Dell'Asilo 130 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mg. 1.570 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 172, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2. **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 17,00 ;

- 3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio 67100 L'AQUILA;
- 4. di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo RA/2776 del 08.01.2016 l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Sud di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
- 6. la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti n. RA/2776 del 08.01.2016 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;

- 7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

DETERMINAZIONE 04.02.2016, N. DPD/61 L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo e diritto non esclusivo all'utilizzo dell'accesso su terreno battuto - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta SCAFETTA Rosa e PELUZZO Nicola.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Omissis

- 1. il rinnovo e la voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2015 per uso di seminativo e diritto non esclusivo all'utilizzo dell'accesso su terreno battuto" a favore dei Sig.ri SCAFETTA PELLUZZO Nicola Rosa e 17.05.1959 rispettivamente il 18.09.1953 e residenti a Vasto (CH) in Via San Lorenzo 38, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mg. 1.530 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 209, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2. **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai

- sensi della Legge 203/82 e del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 52,00;
- 3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio 67100 L'AOUILA;
- 4. di dare mandato allo STA Abruzzo SUD di Chieti di notificare alla ditta concessionaria presente il provvedimento unitamente disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/2776 del 08.01.2016 l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo SUD di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
- 6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti n. RA/2776 del

- 08.01.2016 da parte del concessionario , nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ;
- 7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
- 8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

DETERMINAZIONE 04.02.2016, N. DPD/62 L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta CUPAIOLO Giuseppina.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Omissis

- 1. il rinnovo e la voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2015 per uso di seminativo " a favore della Sig.ra CUPAIOLO Giuseppina nata 28.07.1974 e residente a Rotella (AP) nella Fraz. Capradosso - Via S. Lucia 16 -, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 3.880 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 261, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2. **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 e del D.M. 2

- Marzo 1998 n. 258 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 42,00;
- 3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio 67100 L'AOUILA;
- 4. di dare mandato allo STA Abruzzo SUD di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/2776 del 08.01.2016 l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo SUD di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
- 6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti n. RA/2776 del 08.01.2016 da parte del concessionario,

- nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
- 7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

DETERMINAZIONE 04.02.2016, N. DPD/63

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di vigneto e diritto non esclusivo all'utilizzo dell'accesso su terreno battuto - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta MONACO Elda.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Omissis

- 1. il rinnovo e la voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2015 per uso di vigneto e diritto non esclusivo all'utilizzo dell'accesso su battuto " a favore della Sig.ra MONACO Elda nata il 12.09.1945 e residente a Vasto (CH) in Corso Mazzini 338 scala A, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mg. 1.640 circa delle zone del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 88 e 89/A , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2. **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 e del D.M. 2

- Marzo 1998 n. 258 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 50,00;
- 3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio 67100 L'AOUILA;
- 4. di dare mandato allo STA Abruzzo SUD di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/2776 del 08.01.2016 l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo SUD di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
- 6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti n. RA/2776 del 08.01.2016 da parte del concessionario,

- nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
- 7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

DETERMINAZIONE 04.02.2016, N. DPD/64
L.R. 06.03.1980, n. 16 -Revoca D.D. n.
DPD/216 del 22.12.2015 e Rinnovo
concessione precaria di suolo tratturale per
uso di seminativo arborato e diritto non
esclusivo all'utilizzo dell'accesso su terreno
battuto - Tratturo L'Aquila - Foggia in
Comune di Vasto (CH) - Ditta PETRAGNANO
F. Paolo , SARCHIONE Cristina ,
PETRAGNANO Giuseppina e LUCCI Riccardo.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Omissis

DETERMINA

1. di revocare la D.D. DPD/216 del 22.12.2015 e contestualmente il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2015 per uso di seminativo arborato e diritto non esclusivo all'utilizzo dell'accesso su terreno a favore dei battuto Sig.ri PETRAGNANO F. Paolo , SARCHIONE Cristina , PETRAGNANO Giuseppina e LUCCI Riccardo nati rispettivamente il 04.07.1936, 04.08.1943, 13.02.1965 e 08.02.1963 e residenti a Vasto (CH) in Via Maddalena 1/A, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mg. 2.543 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni

- con il numero 159/B , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2. **I' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 23,10 ;
- 3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio 67100 L'AQUILA;
- 4. di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di notificare alla ditta di Chieti concessionaria presente il provvedimento unitamente disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo RA/301519 del 01.12.2015 l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Sud di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale

Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)

- 6. la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti n. RA/301519 del 01.12.2015 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
- 7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
- 8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO **Dott. Antonio Di Paolo**

DETERMINAZIONE 08.02.2016, N. DPD/65
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Lanciano (CH) - Ditta ANDREOLI Gennaro.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Omissis

DETERMINA

1. il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2015 per uso di seminativo " a favore del Sig. ANDREOLI Gennaro nato a Lanciano (CH) il 19.09.1952 ed ivi residente in Via Re Di Coppe 78, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 3.500 circa della zona del Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Lanciano (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 5 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del

- comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2. **I' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 37,66;
- 3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio 67100 L'AQUILA;
- 4. di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di notificare alla ditta di Chieti concessionaria il presente provvedimento unitamente disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo RA/14522 del 22.01.2016 l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Sud di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)

- 6. la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti n. RA/14522 del 22.01.2016 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
- 7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
- 8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

DETERMINAZIONE 08.02.2016, N. DPD/66

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo e diritto non esclusivo all'utilizzo dell'accesso in ghiaia - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Lanciano (CH) - Ditta CASALANGUIDA Anna.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Omissis

DETERMINA

1. il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2014 per uso di seminativo e diritto non esclusivo all'utilizzo dell'accesso in ghiaia favore della Sig.ra CASALANGUIDA Anna nato a Lanciano (CH) il 13.08.1974 ed ivi residente in C/da Serre 95, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 4.004 circa delle zone del Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Lanciano (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 85/a e 85/b , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze

- amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2. **I' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 206,72 ;
- 3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio 67100 L'AQUILA;
- 4. di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente unitamente provvedimento al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo RA/14522 del 22.01.2016 l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Sud di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)

- 6. la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti n. RA/14522 del 22.01.2016 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
- 7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

DETERMINAZIONE 08.02.2016, N. DPD/67 L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Lanciano (CH) - Ditta MORGIONE Camillo .

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Omissis

DETERMINA

1. il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2014 per uso di seminativo " a favore del Sig. MORGIONE Camillo nato a Lanciano (CH) il 07.09.1949 ed ivi residente in Piazza F. Paolo Memmo 1, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 3.670 circa delle zone del Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Lanciano (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 135 e 192 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' tratturale verrà trasferita al

- patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2. **I' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro €. 44,25;
- 3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio 67100 L'AQUILA;
- di dare mandato allo STA Abruzzo Sud 4. di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo RA/14522 del 22.01.2016 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Sud di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
- 6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata

- all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti n. RA/14522 del 22.01.2016 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
- 7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
- 8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

DETERMINAZIONE 08.02.2016, N. DPD/68 L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo Centurelle -Montesecco in Comune di Castel Frentano (CH) - Ditta SILVESTRI Rosanna.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Omissis

DETERMINA

1. il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2014 per uso di seminativo " a favore della SILVESTRI Rosanna nata a Lanciano (CH) il 15.10.1957 e residente a Castel Frentano (CH) in C/da Lentesco 18, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 1.232 circa delle zone del Tratturo Centurelle -Comune di Montesecco in Castel Frentano (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 205 e 213 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' tratturale verrà trasferita al

- patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2. **I' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 11,96 ;
- 3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio 67100 L'AQUILA;
- di dare mandato allo STA Abruzzo Sud 4. di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo RA/14522 del 22.01.2016 l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Sud di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
- 6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata

- all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti n. RA/14522 del 22.01.2016 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
- 7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
- 8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

DETERMINAZIONE 08.02.2016, N. DPD/69
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo e seminativo irriguo-Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di S. Eusanio Del Sangro (CH) - Ditta IOVACCHINI Anna.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Omissis

DETERMINA

il rinnovo della concessione precaria 1. per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2015 per uso di seminativo e seminativo irriguo" a favore della Sig.ra IOVACCHINI Anna nata a Archi (CH) il 27.11.1954 e residente a S. Eusanio Del Sangro (CH) in Via Cotti 282 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mg. 7.404 circa delle zone del Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di S. Eusanio Del Sangro (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 161, 162, 163, 127 e 134, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune

- qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2. **I' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 78,92 ;
- 3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio 67100 L'AOUILA;
- 4. di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo RA/14522 del 22.01.2016 l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Sud di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)

- 6. la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti n. RA/14522 del 22.01.2016 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
- 7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
- 8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

DETERMINAZIONE 08.02.2016, N. DPD/70 L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo Centurelle -Montesecco in Comune di S. Eusanio Del Sangro (CH) - Ditta SCUTTI Carmine Antonio

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Omissis

DETERMINA

1. il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2015 per uso di seminativo " a favore del Sig. SCUTTI Carmine Antonio nato a S. Eusanio Del Sangro (CH) il 08.10.1945 ed ivi residente in Via Castellata 227, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mg.5.900 circa delle zone del Tratturo Centurelle Montesecco in Comune di S. Eusanio Del Sangro (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 109, 121 e 178, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze

- amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2. **I' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 74,13 ;
- 3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio 67100 L'AQUILA;
- 4. di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente unitamente provvedimento al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo RA/14522 del 22.01.2016 l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Sud di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)

- 6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti n. RA/14522 del 22.01.2016 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ;
- 7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
- 8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

DETERMINAZIONE 08.02.2016, N. DPD/71 L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Fossacesia (CH) - Ditta CARAVAGGIO Vincenzino.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Omissis

DETERMINA

1. il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2015 per uso di " a favore del seminativo CARAVAGGIO Vincenzino nato a Rocca S. Giovanni (CH) il 19.10.1955 ed ivi residente in Via Perazza 153, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq.13.040 circa delle zone del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Fossacesia (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 8 , 19/B e 20 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al

- patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2. **I' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 124,35 ;
- 3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio 67100 L'AQUILA;
- 4. di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo RA/14522 del 22.01.2016 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Sud di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 22) .
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
- 6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata

- all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti n. RA/14522 del 22.01.2016 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
- 7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
- 8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

DETERMINAZIONE 08.02.2016, N. DPD/72 L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di oliveto - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Torino Di Sangro (CH) - Ditta IEZZI Gabriele.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Omissis

- 1. il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2015 per uso di oliveto "a favore del Sig. IEZZI Gabriele nato a Torino Di Sangro (CH) il 07.06.1962 ed ivi residente in C/da Colle Termine 19 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 740 circa della zona del Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Torino Di Sangro (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 39/B, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2. **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai

- sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro €.13,00 ;
- 3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio 67100 L'AOUILA;
- 4. di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti di notificare alla ditta concessionaria presente il provvedimento unitamente disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo del 22.01.2016 RA/14522 l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Sud di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
- 6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti n. RA/14522 del

- 22.01.2016 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
- 7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

DETERMINAZIONE 08.02.2016, N. DPD/73 L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di piazzale in terreno battuto -Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Torino Di Sangro (CH) - Ditta IEZZI Attilio.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Omissis

- 1. il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2014 per uso di piazzale in terreno battuto " a favore del Sig. IEZZI Attilio nato a Torino Di Sangro (CH) il 22.04.1945 ed ivi residente in C/da Largo Dei Dragoni 8 - Pres. Pro-Tempore della " Madonna Di Loreto Soc. Coop. Agricola ", a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mg. 700 circa della zona del Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Torino Di Sangro (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 66/P, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2. **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai

- sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro €. 277,83 ;
- 3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio 67100 L'AOUILA;
- 4. di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti di notificare alla ditta concessionaria presente il provvedimento unitamente disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo del 22.01.2016 RA/14522 l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Sud di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
- 6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti n. RA/14522 del

- 22.01.2016 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
- 7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
- 8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

DETERMINAZIONE 08.02.2016, N. DPD/74 L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo , vigneto e diritto non esclusivo all'utilizzo dell'accesso in ghiaia - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Torino Di Sangro (CH) - Ditta CANNONE Giovanni .

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Omissis

DETERMINA

1. il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2014 per uso di seminativo , vigneto e diritto non esclusivo all'utilizzo dell'accesso in ghiaia " a favore del Sig. CANNONE Giovanni nato a Lanciano (CH) il 10.11.1975 e residente a Torino Di Sangro (CH) in C/da Carriera 13 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 5.510 circa delle zone del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Torino Di Sangro (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 48 e 84 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);

- 2. **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 180,55 ;
- 3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio 67100 L'AQUILA;
- 4. di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo del 22.01.2016 RA/14522 l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Sud di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
- 6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal

- disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti n. RA/14522 del 22.01.2016 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
- 7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

DETERMINAZIONE 09.02.2016, N. DPD/75 L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo L'Aquila -Foggia in Comune di L'Aquila - Ditta PETROCCO Giovanni .

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Omissis

- 1. il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2015 per uso di seminativo " a favore del Sig. PETROCCO Giovanni nato a L'Aquila il 09.11.1937 ed ivi residente nella Fraz. S. Gregorio in via Delle Aie 2, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 800 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di L'Aquila distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 23, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2. **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e

- della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 10,00 ;
- 3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio 67100 L'AOUILA;
- 4. di dare mandato allo STA Abruzzo Ovest con sede Avezzano (AQ) di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/10441 del 18.01.2016, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Ovest con sede Avezzano (AQ), in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
- 6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Ovest di Avezzano (AQ) n. RA/10441 del 18.01.2016 da parte del

- concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;;
- 7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

DETERMINAZIONE 09.02.2016, N. DPD/76 L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo Celano -Foggia in Comune di Goriano Sicoli (AQ) -Ditta CIFANI Francesca e Maria Paola.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Omissis

- 1. il rinnovo e la voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2015 per uso di colture erbacee " a favore delle Sig.re CIFANI Francesca e Maria Paola nate Goriano Sicoli (AQ) rispettivamente 26.12.1943 il 16.04.1948 e residenti a Castelvecchio Subequo e L'Aquila, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 3.500 circa delle zone del Tratturo Celano - Foggia in Comune di Goriano Sicoli distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 128 del Fg. 5 e 56 del Fg. 6, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2. **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 e del D.M. 2

- Marzo 1998 n. 258 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 40,00;
- 3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio 67100 L'AOUILA;
- 4. di dare mandato allo STA Abruzzo Ovest di Avezzano di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente disciplinare della concessione, allegato alla nota dell' ex Uta di Sulmona e Castel Di Sangro n. RA/5482 del 12.01.2016, l'espletamento di tutti adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni disciplinano che concessione medesima.
- 5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Ovest di Avezzano (AQ) , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
- 6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'ex UTA di Sulmona e Castel Di Sangro n.

- RA/5482 del 16.01.2016 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
- 7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

DETERMINAZIONE 09.02.2016, N. DPD/77

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee, diritto non esclusivo all'utilizzo della strada di accesso in asfalto e brecciato , parcheggio vetture ad esclusione di impianti arbore - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Sulmona (AQ) Ditta COLONICO Linda .

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Omissis

DETERMINA

1. il rinnovo e la voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2015 per uso di colture erbacee, diritto non esclusivo all'utilizzo della strada di accesso in asfalto e brecciato, parcheggio vetture ad esclusione di impianti arborei " a favore della Sig.ra COLONICO Linda nata a Sulmona (AQ) il 11.10.1980 ed ivi residente in Via Tratturo 34/b, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 6.800 circa della zona del Tratturo Celano - Foggia in Comune di Sulmona (AQ) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 58 (ex 58 e 59) del Fg. 35, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita

- al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2. **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 e del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 194,62 ;
- 3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio 67100 L'AQUILA;
- di dare mandato allo STA Abruzzo 4. Ovest di Avezzano di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente disciplinare della concessione, allegato alla nota dell' ex Uta di Sulmona e Castel Di Sangro n. RA/5490 del 12.01.2016, l'espletamento di tutti adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano concessione medesima.
- 5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Ovest di Avezzano (AQ) , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 22) .
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)

- 6. la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'ex UTA di Sulmona e Castel Di Sangro n. RA/5490 del 16.01.2016 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
- 7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
- 8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

DETERMINAZIONE 09.02.2016, N. DPD/78 L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cugnoli (PE) - Ditta Manzoli ed altri.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Omissis

DETERMINA

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2015 per uso di colture erbacee " a favore dei Sig.ri MANZOLI Pasquale, DI ROSA Elisa, TRIBUNI SILVESTRI Antonio , DI DONATO Franco, DI CESARE A. e SABATINI Antonio , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 150 circa delle zone del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cugnoli (PE) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 226/b , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al

- patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2. **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 10,00 ;
- 3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio 67100 L'AQUILA;
- di dare mandato allo STA Abruzzo Est 4. di Teramo di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo RA/15986 del 25.01.2016 l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Est di Teramo , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
- 6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata

- all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Est di Teramo n. RA/15986 del 25.01.2016 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
- 7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

DETERMINAZIONE 09.02.2016, N. DPD/79 L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee e vigneto - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cugnoli (PE) Ditta D'EUSANIO Franco.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Omissis

DETERMINA

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2015 per uso di colture erbacee e vigneto " a favore del Sig. D'EUSANIO Franco nato a Tollo (CH) il 16.04.1958 e residente a Pescara) in Via Tirino 275/4 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 10.830 circa delle zone del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cugnoli (PE) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 243/b, 245, 252/b e 255, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);

- 2. **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 191,58 ;
- 3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio 67100 L'AQUILA;
- 4. di dare mandato allo STA Abruzzo Est di Teramo di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/15950 del 25.01.2016 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
- 5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Est di Teramo, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
- 6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal

- disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Est di Teramo n. RA/15950 del 25.01.2016 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
- 7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
- 8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

DETERMINAZIONE 09.02.2016, N. DPD/80 L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee e vivaio con piantine messe a dimora con ciclo rotativo di mesi 12/24 - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cugnoli (PE) - Ditta PALOMBARO Antonio.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Omissis

DETERMINA

1. il rinnovo della concessione precaria per la durata di 4 (quattro) anni e con decorrenza dall' 01.11.2015 per uso di colture erbacee e vivaio con piantine messe a dimora con ciclo rotativo di mesi 12/24 " a favore del Sig. PALOMBARO Antonio nato a Tollo (CH) il 06.08.1948 e residente a Cugnoli (PE) in C/da Cesura 49, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 16.880 circa delle zone del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cugnoli (PE) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 249, 251, 252/a , 253 e 317/a , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' trasferita al tratturale verrà

- patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2. **I' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 371,48 ;
- 3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio 67100 L'AQUILA;
- 4. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Est di Teramo di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/15961 del 25.01.2016, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Est di Teramo, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
- 6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata

all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Est di Teramo n. RA/15961 del 25.01.2016 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;

- 7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO **Dott. Antonio Di Paolo**

DETERMINAZIONE 17.02.2016, N. DPD/85 L.R. 06.03.1980, n. 16 - Concessione precaria di suolo tratturale per uso di muro di contenimento - Tratturo Centurelle -Montesecco in Comune di Castiglione A Casauria (PE) - Ditta Comune di Castiglione a Casauria (PE).

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Omissis

- 1. la concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall ' 01.03.2016 per uso di muro di contenimento " a favore del Comune di Castiglione A Casauria (PE), a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mg. 1.200 della zona del Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Castiglione A Casauria (PE) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 876/P del Fg. , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2. **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai

- sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 ammonta, in via provvisoria, ad euro €. 123,95 (minimo ricognitorio) in quanto lo stesso è soggetto a revisione ai sensi della D.G.R. N. 462 del 26.05.2008 di cui in premessa;
- 3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio 67100 L'AQUILA;
- 4. di dare mandato allo STA Abruzzo Est Teramo di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n.. RA/34483 16.02.2016 del l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Est di Teramo , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
- 6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle

- condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Est di Teramo n. RA/34483 del 16.02.2016 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
- 7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

DETERMINAZIONE 17.02.2016, N. DPD/86
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Manoppello (PE) - Ditta DI BIASE Sonia.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Omissis

DETERMINA

1. il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2015 per uso di colture erbacee " a favore della Sig.ra DI BIASE Sonia nata a Lettomanoppello (PE) il 22.10.1971 e residente a Scafa (PE) in Via Provinciale per S. Valentino 21 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 1.880 circa della zona del Tratturo Centurelle -Montesecco in Comune di Manoppello (PE) distinta planimetria generale delle concessioni con il numero Fg. 34 part. 851, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5;

- 2. **I' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 32,14 ;
- 3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio 67100 L'AQUILA;
- 4. di dare mandato allo STA Abruzzo Est Teramo di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo RA/25796 del 04.02.2016 l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Est di Teramo, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
- 6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal

- disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Est di Teramo n. RA/25796 del 04.02.2016 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
- 7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
- 8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

DETERMINAZIONE 17.02.2016, N. DPD/87 L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Rosciano (PE) - Ditta GIAMMARTINO Gianni.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Omissis

- 1. il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2015 per uso di " a favore del colture erbacee GIAMMARTINO Gianni nato a Pescara il 27.06.1973 e residente a Rosciano (PE) in C/da Tratturo 8/bis, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5). della superficie di mq. 1.750 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Rosciano (PE) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 38/B , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della

- Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro €.31,97;
- 3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio 67100 L'AOUILA;
- 4. di dare mandato allo STA Abruzzo Est Teramo di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo RA/25825 del 04.02.2016 l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Est di Teramo , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
- 6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Est di Teramo n. RA/25825 del 04.02.2016 da parte del concessionario,

- nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
- 7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
- 8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

DETERMINAZIONE 17.02.2016, N. DPD/88 L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Rosciano (PE) - Ditta GIAMMARTINO Orlando.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Omissis

- 1. il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2015 per uso di colture erbacee " a favore del GIAMMARTINO Orlando nato a Rosciano (PE) il 04.10.1963 ed ivi residente in C/da Valle Galelle 14, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 2.150 circa delle zone del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Rosciano (PE) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 35/B e 38/A, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5;
- 2. **I' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 36,11;

- 3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio 67100 L'AQUILA;
- di dare mandato allo STA Abruzzo Est 4. di Teramo di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo RA/25818 del 04.02.2016 l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Est di Teramo, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
- 6. la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Est di Teramo n. RA/25818 del 04.02.2016 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;

- 7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
- 8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

DETERMINAZIONE 17.02.2016, N. DPD/89
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee , fabbricato civile , recinzione e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada in brecciato -

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di

Cugnoli (PE) - Ditta DI MARCO Isolina .

Omissis

- 1. il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2015 per uso di colture erbacee, fabbricato civile, recinzione e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada in brecciato " a favore della Sig.ra DI MARCO Isolina nata a Corvara (PE) il 19.08.1926 e residente a Cugnoli (PE) in C/da Cesura 2 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 3.300 circa delle zone del Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Cugnoli (PE) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 189/B, 190/E e 218/B, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della

- Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 164,84;
- 3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio 67100 L'AOUILA;
- 4. di dare mandato allo STA Abruzzo Est Teramo di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo RA/25822 del 04.02.2016 l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Est di Teramo , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
- 6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Est di Teramo n. RA/25822 del 04.02.2016 da parte del concessionario,

- nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
- 7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

DETERMINAZIONE 17.02.2016, N. DPD/90 L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo L'Aquila -Foggia in Comune di Poggio Picenze (AQ) -

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Ditta BATTISTELLA Elisa .

Omissis

- 1. il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2015 per uso di seminativo " a favore della Sig.ra BATTISTELLA Elisa nata a Barisciano (A0) il 04.11.1934 ed ivi residente nella Fraz. Picenze di Barisciano in via Delle Aie 2 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mg. 580 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Poggio Picenze (AQ) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 9 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2. **I' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro € . 4,50;

- 3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio 67100 L'AQUILA;
- 4. di dare mandato allo STA Abruzzo Ovest con sede Avezzano (AQ) di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/17925 del 27.01.2016, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Ovest con sede Avezzano (AQ), in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
- 6. la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Ovest di Avezzano (AQ) n. RA/17925 del 27.01.2016 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;;

- 7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
- 8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

DETERMINAZIONE 17.02.2016, N. DPD/91 L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo L'Aquila -Foggia in Comune di Barisciano (AQ) - Ditta GRATTI SCIOTTI Celestina

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Omissis

- 1. il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2015 per uso di seminativo " a favore della Sig.ra GRATTI SCIOTTI Celestina nata a Picenze di Barisciano (AQ) il 03.05.1930 ed ivi residente in via Strada per Picenze 1, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 2.880 circa delle zone del Tratturo L'Aquila -Foggia in Comune di Barisciano (AQ) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 9/a e 9/b , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2. **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro € . 17,50 ;
- 3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n.

- 10455673 intestato alla Regione Abruzzo Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio 67100 L'AQUILA;
- 4. di dare mandato allo STA Abruzzo Ovest con sede Avezzano (AQ) di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/17925 del 27.01.2016, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Ovest con sede Avezzano (AQ), in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
- 6. la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Ovest di Avezzano (AQ) n. RA/17925 del 27.01.2016 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
- 7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;

8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO **Dott. Antonio Di Paolo**

DETERMINAZIONE 22.02.2016, N. DPD/96 L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Cupello (CH) - Ditta MARCELLO Vincenzo .

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Omissis

- il rinnovo della concessione precaria 1. per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2015 per uso di seminativo " a favore del Sig. MARCELLO Vincenzo nato il 26.11.1939 e residente a Cupello (CH) in C/da Montalfano 14, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mg. 19.500 circa delle zone del Tratturo Centurelle -Montesecco in Comune di Cupello (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 116, 117, 118, 19, 120, 121, 122, 123 (Fg. 18 P.lle 162 parte - 163 - 164 e 165) - 221/b , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2. **I' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 201,00 ;
- 3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo

- Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
- 4. di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di notificare alla ditta di Chieti presente concessionaria il provvedimento unitamente disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo del 03.02.2016 RA/24200 l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Sud di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
- 6. la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti n. RA/24200 del 03.02.2016 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
- 7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;

8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO **Dott. Antonio Di Paolo**

DETERMINAZIONE 22.02.2016, N. DPD/97 L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo e fabbricato civile abitazione - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta BERARDUCCI Antonio.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Omissis

- 1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2015 per uso di seminativo e fabbricato civile abitazione" a favore del Sig. BERARDUCCI Antonio nato il 13.06.1936 e residente a Scerni (CH) in Via Tratturo 136, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mg. 275 circa della zona del Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 2307, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2. **I' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 126,00 ;
- 3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo

- Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
- 4. di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di notificare alla ditta di Chieti concessionaria il presente provvedimento unitamente disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo del 03.02.2016 RA/24200 l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Sud di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
- 6. la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti n. RA/24200 del 03.02.2016 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
- 7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;

8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO **Dott. Antonio Di Paolo**

DETERMINAZIONE 22.02.2016, N. DPD/98 L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta BENEDETTI Marco .

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Omissis

- il rinnovo della concessione precaria 1. per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2015 per uso di seminativo " a favore del Sig. BENEDETTI Marco nato il 28.07.1978 e residente a Scerni (CH) in Via S. Giacomo, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mg. 330 circa della zona del Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 117 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2. **I' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 5,16 ;
- 3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio 67100 L'AQUILA;

- 4. di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo RA/24200 del 03.02.2016 l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Sud di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
- 6. la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti n. RA/24200 del 03.02.2016 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
- 7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
- 8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di

pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO **Dott. Antonio Di Paolo**

DETERMINAZIONE 22.02.2016, N. DPD/99 L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo L'Aquila -Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta LA PALOMBARA Nicoletta Giuseppina.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Omissis

- 1. il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2015 per uso di seminativo " a favore della Sig.ra LA PALOMBARA Nicoletta Giuseppina nata il 01.01.1940 e residente a Vasto (CH) in Corso Mazzini 358, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mg. 15.240 circa delle zone del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 279, 288, 291/B e 302, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2. **I' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 165,00 ;
- 3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio 67100 L'AOUILA;
- 4. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Sud di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente

- provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/24200 del 03.02.2016 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
- 5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Sud di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
- 6. la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti n. RA/24200 del 03.02.2016 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
- 7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
- 8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro

120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO **Dott. Antonio Di Paolo**

DETERMINAZIONE 22.02.2016, N. DPD/100

DETERMINAZIONE 22.02.2016, N. DPD/100
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tr0atturale per uso di vigneto uliveto - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta OTTAVIANO Maria.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Omissis

- 1. il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2015 per uso di vigneto e uliveto " a favore della Sig.ra OTTAVIANO Maria nata il 01.01.1940 e residente a Vasto (CH) in Corso Mazzini 358, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mg. 2.600 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 252/B, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2. **I' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 44,00 ;
- 3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio 67100 L'AQUILA;
- 4. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Sud di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato

- alla nota dello STA medesimo n. RA/24200 del 03.02.2016 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
- 5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Sud di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
- 6. la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti n. RA/24200 del 03.02.2016 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
- 7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso

straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO **Dott. Antonio Di Paolo**

DETERMINAZIONE 22.02.2016, N. DPD/101 L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tr0atturale per uso di seminativo e diritto non esclusivo all'utilizzo dell'accesso su terreno battuto - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta TRAVAGLINI Maria.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Omissis

- 1. il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2015 per uso di seminativo e diritto non esclusivo all'utilizza dell'accesso su terreno battuto " a favore della Sig.ra TRAVAGLINI Maria nata il 28.03.1955 e residente a Vasto (CH) in Via Buonanotte 16/A, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mg. 3.500 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 324/B , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2. **I' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 70,00 ;
- 3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio 67100 L'AQUILA;

- 4. di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di notificare alla ditta di Chieti concessionaria il presente provvedimento unitamente disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo del 03.02.2016 RA/24200 l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Sud di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
- 6. la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti n. RA/24200 del 03.02.2016 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
- 7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
- 8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di

pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO **Dott. Antonio Di Paolo**

DETERMINAZIONE 22.02.2016, N. DPD/102 L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo L'Aquila -Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta RONZITTI Luigi.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Omissis

- 1. il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2015 per uso di seminativo "a favore del Sig. RONZITTI Luigi nato il 25.05.1948 e residente a Vasto (CH) in Via Conicella 55, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mg. 6.900 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 192, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2. **I' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 85,00 ;
- 3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio 67100 L'AQUILA;
- 4. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Sud di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al

- disciplinare della concessione , allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/24200 del 03.02.2016 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
- 5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Sud di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
- 6. la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti n. RA/24200 del 03.02.2016 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
- 7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
- 8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso

straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO **Dott. Antonio Di Paolo**

DETERMINAZIONE 22.02.2016, N. DPD/103 L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta DE ROSA Fabio.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Omissis

- 1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2015 per uso di seminativo " a favore del Sig. DE ROSA Fabio nato il 15.04.1982 e residente a Vasto (CH) in Via Luigi Cardone 109/S, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 340 circa della zona del Tratturo L'Aquila -Foggia in Comune di Vasto (CH) distinta generale sulla planimetria concessioni con il numero 237/C, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2. **I' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 5,16 ;
- 3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio 67100 L'AQUILA;
- 4. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Sud di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato

- alla nota dello STA medesimo n. RA/24200 del 03.02.2016 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
- 5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Sud di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
- 6. la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti n. RA/24200 del 03.02.2016 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
- 7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
- 8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso

straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO **Dott. Antonio Di Paolo**

DETERMINAZIONE 22.02.2016, N. DPD/104 L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo e diritto non esclusivo all'utilizzo dell'accesso su terreno battuto -Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta ANTENUCCI Luigi.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Omissis

- 1. il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2015 per uso di seminativo e diritto non esclusivo dell'accesso all'utilizzo su terreno battuto " a favore del Sig. ANTENUCCI Luigi nato il 04.01.1962 e residente a Vasto (CH) in Via Enrico Mattei 30, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 1.000 circa della zona del Tratturo L'Aquila -Foggia in Comune di Vasto (CH) distinta sulla planimetria generale concessioni con il numero 245/B, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2. **I' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 47,00 ;
- 3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio 67100 L'AQUILA;
- 4. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Sud di Chieti di notificare alla ditta

- concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/24200 del 03.02.2016 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
- 5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Sud di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
- 6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti n. RA/24200 del 03.02.2016 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
- 7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
- 8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro

120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO **Dott. Antonio Di Paolo**

DETERMINAZIONE 22.02.2016, N. DPD/105 L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo e diritto non esclusivo all'utilizzo dell'accesso su terreno battuto - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta DI ROSSO Giuseppe Sergio.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Omissis

- 1. il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2015 per uso di seminativo e diritto non esclusivo dell'accesso all'utilizzo su terreno battuto " a favore del Sig. DI ROSSO Giuseppe Sergio nato il 08.03.1966 e residente a Vasto (CH) in Via Luigi Cardone 102, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mg. 240 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 230, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2. **I' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 11,00 ;
- 3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio 67100 L'AQUILA;
- 4. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Sud di Chieti di notificare alla ditta

- concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/24200 del 03.02.2016 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
- 5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Sud di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
- 6. la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti n. RA/24200 del 03.02.2016 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
- 7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
- 8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro

120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO **Dott. Antonio Di Paolo**

DETERMINAZIONE 22.02.2016, N. DPD/106 L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo e diritto non esclusivo all'utilizzo dell'accesso su terreno battuto -Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Vasto (CH) - Ditta SCAFETTA Giuseppe .

Omissis

- 1. il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2015 per uso di seminativo e diritto non esclusivo all'utilizzo dell'accesso su terreno battuto " a favore del Sig. SCAFETTA Giuseppe nato il 04.12.1940 e residente a Vasto (CH) in Via IV Novembre 18, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 4.220 circa della zona del Tratturo L'Aquila -Foggia in Comune di Vasto (CH) distinta planimetria generale sulla concessioni con il numero 174, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2. **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 46,00 ;
- 3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio 67100 L'AQUILA;
- 4. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Sud di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente

- provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/24200 del 03.02.2016 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
- 5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Sud di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
- 6. la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti n. RA/24200 del 03.02.2016 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
- 7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
- 8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro

120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO **Dott. Antonio Di Paolo**

DETERMINAZIONE 22.02.2016, N. DPD/107 L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo arborato e diritto non esclusivo all'utilizzo dell'accesso su terreno battuto - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta SORGENTE Francesco Paolo.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Omissis

- 1. il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2015 per uso di seminativo arborato e diritto non esclusivo all'utilizzo dell'accesso su terreno battuto " a favore del Sig. SORGENTE Francesco Paolo nato il 09.08.1947 e residente a Vasto (CH) in Via G. Vico 27, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mg. 1.500 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 196/B, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2. **I' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 41,00 ;
- 3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio 67100 L'AQUILA;
- 4. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Sud di Chieti di notificare alla ditta

- concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/24200 del 03.02.2016 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
- 5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Sud di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
- 6. la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti n. RA/24200 del 03.02.2016 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
- 7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
- 8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro

120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO **Dott. Antonio Di Paolo**

DETERMINAZIONE 22.02.2016, N. DPD/108 L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo arborato e diritto non esclusivo all'utilizzo dell'accesso su terreno battuto - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta STREVER

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Giovanni, Cassandra e Nausica.

Omissis

- 1. il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2015 per uso di seminativo arborato e diritto non esclusivo all'utilizzo dell'accesso su terreno battuto " a favore dei Sig.ri STREVER Giovanni, Cassandra e Nausica nati rispettivamente il 16.06.1956, 11.07.1985 e 04.04.1989 e residenti a Vasto (CH) in Via S. Lorenzo 99, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mg. 1.390 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 173, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2. **I' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 27,00 ;
- 3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio 67100 L'AQUILA;

- 4. di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo RA/24200 del 03.02.2016 l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Sud di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
- 6. la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti n. RA/24200 del 03.02.2016 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
- 7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
- 8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di

pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO Dott. Antonio Di Paolo

DETERMINAZIONE 22.02.2016, N. DPD/109 L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per

uso di seminativo e diritto non esclusivo all'utilizzo dell'accesso su terreno battuto -Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta STIVALETTA Giuseppe.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Omissis

- 1. il rinnovo e la voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2015 per uso di seminativo e diritto non esclusivo all'utilizzo dell'accesso su terreno battuto" a favore del Sig. STIVALETTA Giuseppe nato il 29.03.1974 e residente a Tufillo (CH) in Via Rione S. Vito 53 -, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mg. 475 circa della zona del Tratturo L'Aquila -Foggia in Comune di Vasto (CH) distinta planimetria generale sulla concessioni con il numero 221/A1, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2. l' ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 e del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 di cui in premessa, ammonta ad euro € . 12,00;
- le anzidette somme dovute devono 3. essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;

- 4. di dare mandato allo STA Abruzzo SUD notificare alla ditta di Chieti di concessionaria il presente provvedimento unitamente disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/24200 del 03.02.2016 l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5. di dare mandato allo STA Abruzzo SUD di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo richiesta di di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
- 6. della la esecutività presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti n. RA/24200 del 03.02.2016 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
- 7. di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo:
- 8. la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di

pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO **Dott. Antonio Di Paolo**

DETERMINAZIONE 22.02.2016, N. DPD/110 L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo e diritto non esclusivo all'utilizzo dell'accesso su terreno battuto - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta D'ADAMO Antonio.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Omissis

- 1. il rinnovo e la voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2015 per uso di seminativo e diritto non esclusivo dell'accesso terreno all'utilizzo su battuto" a favore del Sig. D'ADAMO Antonio nato il 25.02.1942 e residente a Bologna in Via Luigi Einaudi 11 - , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mg. 8.240 circa delle zone del Tratturo L'Aquila -Foggia in Comune di Vasto (CH) distinte generale planimetria sulla concessioni con i numeri 301/A, 301/C e 301/D, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2. I' ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 e del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 87,15;
- 3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio 67100 L'AQUILA;

- 4. di dare mandato allo STA Abruzzo SUD di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. del 03.02.2016 RA/24200 l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo SUD di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
- 6. la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti n. RA/24200 del 03.02.2016 da parte del concessionario , nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ;
- 7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
- 8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di

pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO **Dott. Antonio Di Paolo**

DETERMINAZIONE 29.02.2016, N. DPD/111 L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture cerealicole - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) - Ditta DEL ROSSO Quintina.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Omissis

- 1. il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2015 per uso di colture cerealicole " a favore della Sig.ra DEL ROSSO Quintina nata a Celano (AQ) il 30.04.1963 ed ivi residente in via Monterone 25, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mg. 5.000 circa della zona del Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 32, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2. **I' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro € . 31,49;
- 3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio 67100 L'AQUILA;
- 4. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Ovest con sede Avezzano (AQ) di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al

- disciplinare della concessione , allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/33672 del 16.02.2016 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
- 5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Ovest con sede Avezzano (AQ), in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
- 6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Ovest di Avezzano (AQ) n. RA/33672 del 16.02.2016 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;;
- 7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
- 8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso

straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO **Dott. Antonio Di Paolo**

DETERMINAZIONE 29.02.2016, N. DPD/112 L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture agraria seminativo -Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di L'Aquila - Ditta MORELLI Pierluigi.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Omissis

- 1. il rinnovo e la voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2015 per uso di colture agraria seminativo " a favore del Sig. MORELLI Pierluigi nato a L'Aquila il 16.07.1971 ed ivi residente nella Fraz. S. Gregorio - Piazza S. Gregorio, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 8.370 circa delle zone del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di L'Aquila distinta sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 3, 8 e 276/A, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2. **I' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €.47,00;
- 3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio 67100 L'AQUILA;
- 4. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Ovest di Avezzano di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato

- alla nota dello STA medesimo n. RA/33672 del 16.02.2016 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
- 5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Ovest di Avezzano (AQ) , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
- 6. la esecutività della presente subordinata concessione è all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Ovest di Avezzano n. RA/33672 16.02.2016 da parte concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
- 7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso

straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO **Dott. Antonio Di Paolo**

DETERMINAZIONE 29.02.2016, N. DPD/113 L.R. 06.03.1980, n. 16 Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada brecciato - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Rosciano (PE) - Ditta MARINUCCI Rocco.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Omissis

- 1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2016 per uso di colture erbacee e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada in brecciato " a favore del Sig. MARINUCCI Rocco nato a Miglianico (CH) il 11.01.1956 e residente a Francavilla Al Mare (CH) in C/da Santa Cecilia 39 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mg. 3.050 circa delle zone del Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Rosciano (PE) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 170/A, 170/B , 171 e 174 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2. I' ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro €. 191,24;
- 3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio 67100 L'AQUILA;

- 4. di dare mandato allo STA Abruzzo Est di Teramo di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo del 22.02.2016 RA/38512 l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Est di Teramo , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
- 6. la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Est di Teramo n. RA/38512 del 22.02.2016 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
- 7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
- 8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di

pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO **Dott. Antonio Di Paolo**

DETERMINAZIONE 29.02.2016, N. DPD/114 L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cugnoli (PE) - Ditta DI SILVIO Silvana.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Omissis

- 1. il rinnovo e la voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2015 per uso di colture erbacee " a favore della Sig.ra DI SILVIO Silvana nata a Cugnoli (PE) il 13.05.1955 ed ivi residente in C/da Colle Della Tore 20, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 4.300 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cugnoli(PE) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 135, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2. **I' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 e del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 di cui in premessa, ammonta ad euro €.57,78;
- 3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio 67100 L'AQUILA;
- 4. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Est di Teramo di notificare alla ditta concessionaria il presente

- provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/38504 del 22.02.2016 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
- 5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Est di Teramo , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
- 6. la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Est di Teramo n. RA/38504 del 22.02.2016 da parte del concessionario , nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
- 7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
- 8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro

120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO **Dott. Antonio Di Paolo**





Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa

Servizio assistenza atti del Presidente e della Giunta Regionale

> Centralino 0862 3631 Tel. 0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: http://bura.regione.abruzzo.it e-mail: bura@regione.abruzzo.it Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it